



COMUNE DI PISA

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

(ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023)

Approvato con Deliberazione della G.C. n. 361 del 30/12/2025

Sommario

CAPO I - Principi generali	3
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Destinazione del fondo per le funzioni tecniche.....	3
Art. 3 - Destinatari	4
Art. 4 - Costituzione del gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	5
Art. 6 - Modulazione del fondo.....	5
Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo.....	6
Art. 8 - Suddivisione in lotti.....	7
Art. 9 - Contratti di Partenariato Pubblico Privato	7
Art. 10 - Accordi quadro.....	7
Art. 11 - Centrali di committenza	7
Art. 12 Attività di committenza per conto terzi (delegata o ausiliaria).....	7
CAPO II - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad affidamenti di lavori.....	8
Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per affidamenti di lavori.....	8
Art. 14 - Disciplina delle varianti.....	8
Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO III - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad affidamenti di servizi o forniture.....	10
Art. 16 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per affidamenti di forniture e servizi	10
Art. 17 - Ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	10
CAPO IV - Norme comuni.....	12
Art. 18 - Personale dirigenziale.....	12
Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"	12
Art. 20 - Esclusione di personale dall'incentivo	12
Art. 21 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	12
Art. 22 - Principi in materia di valutazione.....	14
Art. 23 - Coincidenza di funzioni.....	14
Art. 24 - Funzioni articolate e singole.....	14
Art. 25 - Sostituzione di una unità di personale addetta al gruppo di lavoro.....	14
Art. 26 - Impegno di spesa delle quote afferenti al fondo	14
Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo	15
Art. 28 - Liquidazione - limiti	16
Art. 29 - Disciplina transitoria.....	17
Art. 30 - Trasparenza.....	17
Art. 31 - Entrata in vigore	17

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'incentivazione delle funzioni tecniche curate dal personale in forza presso l'amministrazione comunale e si applica a tutte le procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture indetti dal Comune di Pisa.
2. Nel presente regolamento il "Codice" dei contratti pubblici, approvato con il D.lgs. 36/2023, viene menzionato come "Codice".
3. Il presente regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa.

Art. 2 - Destinazione del fondo per le funzioni tecniche

1. Il fondo per le funzioni tecniche è costituito in relazione ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui alla Parte IV del "Codice", secondo la disciplina del presente regolamento.
2. Il fondo relativo a ciascun intervento è destinato come segue:
 - a. per l'80% è destinato all'assegnazione di incentivi economici al personale; l'importo è comprensivo del compenso incentivante, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune e dell'IRAP a carico del Comune medesimo e sarà allocato in pertinente capitolo di bilancio;
 - b. per il restante 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'art. 45, comma 5, **6 e 7** del "Codice" e sarà allocato in pertinente capitolo di bilancio. Incrementa tale capitolo:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 27, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/ del responsabile di servizio di cui all'art.26;
 - la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima.
3. L'ammontare delle risorse che alimenta il fondo è previsto nell'ambito del quadro economico del relativo progetto di spesa e, ai sensi dell'art. 45 del "Codice", fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% del fondo relativa a ciascun affidamento è destinata ad incentivare l'attività del personale che svolge le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del "Codice".

2. Sono destinatarie della quota del fondo incentivante le seguenti attività tecniche, già elencate nell'allegato I. 10 del "Codice" che resterà valido fino all'entrata in vigore del corrispondente regolamento che sarà adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con decreto del Ministro dell'Infrastrutture e dei trasporti:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

3. La ripartizione dei compensi incentivanti tra i soggetti assegnati alle diverse attività sopra elencate è esplicitata nell'atto di formazione del gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione del gruppo di lavoro

1. Il Comune, con provvedimento del dirigente o del responsabile del servizio preposto alla struttura competente, nomina il gruppo di lavoro i cui componenti sono destinatari dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascun soggetto facente parte del gruppo di lavoro.

2. E' destinatario dell'incentivo anche il personale a tempo determinato se facenti parte del gruppo di lavoro.
3. In relazione agli adempimenti previsti per ciascun membro del gruppo di lavoro, sono indicati i tempi per provvedervi e le percentuali di incentivo spettante, anche mediante rinvio ai documenti della procedura di affidamento.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili si uniforma ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, compatibilmente con il rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo di lavoro.
6. Il personale individuato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti o sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Il personale che farà parte del gruppo di lavoro deve, prima dell'affidamento dell'incarico, rendere apposite dichiarazioni in forma scritta, aventi data certa (protocate e/o firmate digitalmente) circa l'assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziale, allo svolgimento dell'incarico. Esso è tenuto ad astenersi nei casi previsti dalla legge e dalle norme regolamentari, secondo le procedure previste dal "Codice" di comportamento del Comune. Non possono essere assegnati incarichi a soggetti condannati, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 65/2001.

Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo previsto in sede di costituzione del gruppo di lavoro è effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolti-o.
2. In sede di liquidazione si fa riferimento alle attività rendicontate mediante apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura oggetto di incentivazione.

Art. 6 - Modulazione del fondo

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma, quantificata applicando la percentuale prevista dal presente regolamento, modulata sull'importo lordo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Negli affidamenti applicativi di accordi quadro l'incentivo deve essere calcolato facendo riferimento all'importo del contratto applicativo. In caso di concessione il valore di riferimento è calcolato secondo i criteri di cui all'art. 179 del "Codice".

2. Nello specifico, la percentuale per la determinazione del fondo è così modulata:

Tipologia di contratto	Importo a base della procedura di affidamento (IVA esclusa)	Percentuale destinata al Fondo
Lavori	In assenza di progetto	0,00 %
	Per la quota fino a € 500.000,00	2,00 %
	- per la quota parte eccedente € 500.000,00 e fino a € 2.000.000,00 - per la quota parte eccedente € 2.000.000,00	1,80 % 1,60 %
Servizi e Forniture	Minore o pari a € 40.000,00 (senza progetto)	0,00 %
	Per l'importo da 0 fino alla soglia comunitaria con progetto o per la quota eccedente 40.000,00	2,00 %
	Per la quota parte eccedente la soglia comunitaria	1,80 %

Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. In ogni caso, non alimentano il fondo per le funzioni tecniche, indipendentemente dal loro importo:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i contratti di servizio e di forniture non rientranti tra quelli di particolare importanza ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice;
- i lavori e i servizi in amministrazione diretta;
- le forniture relative a beni di consumo e gli acquisti a catalogo di cui all'allegato I. 1 art. 3, lettera cc. punto 3 del "Codice";
- i lavori di manutenzione ordinaria e/o di manutenzione straordinaria di non particolare complessità, ovvero dove non necessitano di progettazione esecutiva con capitolati prestazionali;
- i lavori di qualsiasi importo in caso di affidamento diretto senza l'elaborazione di un progetto redatto ai sensi dell'art. 41 del "Codice";
- le proroghe "tecniche" dei contratti, ossia le proroghe non previste nell'importo a base della procedura di affidamento originario, disposte nelle more o meno del nuovo affidamento;
- i contratti esclusi dall'applicazione del "Codice" individuate ai sensi dell'articolo 56 del "Codice";
- i lavori, i servizi e le forniture acquisiti mediante sponsorizzazione di cui all'art. 134 del "Codice";
- le opere pubbliche realizzate a spese del privato ai sensi dell'art. 174 del "Codice";
- i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 66 del "Codice";
- i concorsi di progettazione e di idee di cui all'art. 46 e seguenti del "Codice";
- i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 140 del "Codice";
- i contratti comunque esclusi dall'applicazione del "Codice".
- i lavori e gli acquisti di beni e servizi in caso di affidamento in house. Nel caso invece la Direzione che gestisce il contratto di esecuzione con la società in House, sia coinvolta nei progetti delle società in House, ai dipendenti della Direzione spetta la parte di incentivo relativa allo svolgimento delle

attività in cui è coinvolta come supporto al Rup, finanziamenti, predisposizione degli atti e documenti di liquidazione, etc.

Art. 8 - Suddivisione in lotti

1. In caso di affidamenti divisi in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto qualificato come “funzionale” ovvero “prestazionale” (art. 58 c. 1 del “Codice”).

Art. 9 – Contratti di Partenariato Pubblico Privato

In caso di Partenariato Pubblico Privato il valore di una concessione su cui calcolare l'importo incentivante è costituito dalla stima, al momento dell'invio del bando di gara elaborato dall'ente concedente, del corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Art. 10 – Accordi quadro

1. In caso di affidamenti di nell'ambito di un accordo quadro stipulato dal comune, la disciplina sulla costituzione del fondo si applica con riferimento a ciascun contratto affidato ed al suo importo lordo; non si applica con riferimento all'accordo quadro in quanto tale.
2. In caso di affidamenti nell'ambito di un accordo quadro nazionale o regionale, la disciplina sulla costituzione del fondo si applica con riferimento a ciascun contratto affidato a seguito dell'adesione ed all'importo del contratto.

Art. 11 - Centrali di committenza

1. Nel caso in cui il Comune si avvalga di una centrale di committenza, alla stessa può essere destinato un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per il relativo affidamento dal presente regolamento. La quota è assegnata su richiesta della centrale di committenza indicante le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 62 del “Codice”.
2. La quota assegnata alla centrale di committenza è portata in riduzione da quella spettante al personale comunale le cui funzioni sono state trasferite alla centrale stessa.

Art 12 Attività di committenza per conto terzi (delegata o ausiliaria)

In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegato Comune di Pisa.

CAPO II - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad affidamenti di lavori

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per affidamenti di lavori

1. Presupposti necessari per l'accantonamento delle somme destinate al fondo per le funzioni tecniche e per la successiva attribuzione degli incentivi sono:

- la previsione dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici;
- l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al quadro economico dei lavori;
- l'elaborazione di un progetto redatto ai sensi dell'art.41 del "Codice"
- nomina dei RUP.

Art. 14 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, del "Codice" contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e un impegno di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura di affidamento. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori e/o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 120 del "Codice".

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La quota parte relativa all'80% del fondo, il cui importo complessivo è determinato ai sensi del presente regolamento, viene suddivisa tra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Numero e attività di cui all'art. 45 del "Codice"		FIGURE COINVOLTE	sub-ripartizione	% dell'incentivo
01	Programmazione della spesa per investimenti	Il personale che ha partecipato alla determinazione del valore stimato dell'affidamento e al relativo inserimento negli atti di programmazione dell'Ente		2,00%
02	Coordinamento dei flussi informativi	Il personale responsabile del coordinamento dei flussi informativi e coordinamento BIM		1.00%
03	Progettazione PFTE e Esecutiva	Il personale che partecipa alla redazione della progettazione		12,00 %
	<i>Redazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>	<i>Personale che partecipa alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, compreso i collaboratori.</i>	<i>dal 3% al 5%</i>	
	<i>Redazione di progetto esecutivo e del PSC</i>	<i>Personale che partecipa alla redazione della progettazione esecutiva del progetto compreso i collaboratori. E il redattore del PSC.</i>	<i>dal 7% al 9 %</i>	
04	Verifica preventiva dei progetti	Il personale che partecipa alla verifica dei progetti ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023		4,00%

05	Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Responsabile del procedimento di gara	Il personale che ha partecipato alla definizione degli atti e delle attività per lo svolgimento della procedura di affidamento dalla predisposizione personale del bando, alla stipula del contratto e fino alle fasi di esecuzione del contratto.		8,00%
06	RUP	Il responsabile unico di progetto e collaboratori		23,00%
	<i>RUP</i>	<i>RUP</i>	<i>fino al 23%</i>	
	<i>Supporto al RUP</i>	<i>Personale che fornisce supporto tecnico e/o amministrativo all'ufficio di RUP (nel caso la funzione non sia necessaria la quota viene attribuita al RUP)</i>	<i>dal 2% al 8%</i>	
07	Direzione lavori	Il Direttore lavori, i direttori operativi, il Coordinatore per la sicurezza, ed i loro collaboratori		44,00%
	<i>Direzione dei lavori</i>	<i>Direttore dei lavori</i>	<i>fino al 44%</i>	
	<i>Ufficio direzione lavori</i>	<i>Direttori operativi, ispettori di cantiere (in assenza di direttori operativi e/o ispettori di cantiere, la quota viene attribuita al Direttore dei Lavori)</i>	<i>dal 6% al 15%</i>	
	<i>Sicurezza in fase di esecuzione</i>	<i>CSE (nel caso la funzione non sia necessaria ai fini dell'esecuzione del progetto, la quota CSE è attribuita al RUP)</i>	<i>dal 5% al 12%</i>	
08	Collaudo	Collaudatore Tecnico Amministrativo, Collaudatore Statico, Collaudatore Impiantistico		6,00%
TOTALE				100%

CAPO III - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad affidamenti di servizi o forniture**Art. 16 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per affidamenti di forniture e servizi**

L'art. 45, comma 2 del "Codice" si applica anche agli affidamenti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato un direttore dell'esecuzione (DEC) diverso dal RUP oltre ai seguenti presupposti:

- condizione di servizi e di forniture di particolare importanza come descritti nell'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice;
- previsione dell'intervento nel programma triennale delle forniture di beni e servizi ove previsto dal "Codice", salvo i casi in cui l'intervento non deve essere previsto nel piano triennale;
- l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al quadro economico delle forniture o servizi;
- nomina dei RUP che adottano l'atto, pena il non incentivo del gruppo di lavoro, salvo casi di particolare complessità tecnologica, paesaggistica e beni culturali individuati dal dirigente o carenza di figure professionali idonee al ruolo.
- Redazione di un progetto di servizi costituito almeno dalla stima economica, stima degli oneri della sicurezza, capitolato speciale dell'affidamento e DUVRI ove previsto;

Art. 17 - Ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La quota parte relativa all'80% del fondo, il cui importo complessivo è determinato ai sensi del presente regolamento, viene suddivisa tra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Numero e attività di cui all'art. 45 del "Codice"		FIGURE COINVOLTE	sub-ripartizione	% dell'incentivo
01	Programmazione della spesa per investimenti	<i>Il personale che ha partecipato alla determinazione del valore stimato dell'affidamento e al relativo inserimento negli atti di programmazione dell'Ente</i>		3,00%
02	Coordinamento dei flussi informativi	Il personale responsabile del coordinamento dei flussi informativi		1,00%
03	Progettazione della fornitura e del servizio	<i>Il personale che partecipa alla redazione della progettazione del servizio o della fornitura</i>		10,00 %
04	Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.	Il personale che ha partecipato alla definizione degli atti e delle attività per lo svolgimento della procedura di affidamento dalla predisposizione personale del bando, alla stipula del contratto e fino alle fasi di esecuzione del contratto.		10,00%
05	RUP	Il responsabile unico di progetto e collaboratori		30,00%
	RUP	<i>RUP</i>	<i>fino al 30%</i>	
	Supporto al RUP	<i>Personale che fornisce supporto tecnico e/o amministrativo all'ufficio di RUP (nel caso la funzione non sia necessaria la quota viene attribuita al RUP)</i>	<i>dal 4% al 12%</i>	

06	Direzione esecuzione del contratto	<i>Il Direttore dell'Esecuzione del contratto e dei suoi collaboratori</i>		40,00%
	Direzione del Contratto	<i>Direttore dell'esecuzione del contratto</i>	<i>fino al 40%</i>	
	Ufficio Direzione del Contratto	<i>Collaboratori (in assenza di collaboratori, la quota viene attribuita al Direttore del Contratto)</i>	<i>dal 2% al 10%</i>	
07	Collaudo	<i>Collaudatore Tecnico Amministrativo, o Collaudatore dell'Esecuzione del contratto.</i>		6,00%
TOTALE				100%

CAPO IV - Norme comuni

Art. 18 – Personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 4, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Segretario Comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 26.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite al successivo art. 26, comma 3.

Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno e da soggetti esterni al Comune, la percentuale del compenso spettante ai dipendenti interni è calcolata su base teorica, quindi tenendo conto anche dell'apporto dei soggetti esterni e della quota teoricamente riconducibili alle attività da questi svolte.

Art. 20 – Esclusione di personale dall'incentivo

1. Le unità di personale incaricate delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgono i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza sono escluse dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023.
2. Sono in ogni caso escluse dalla ripartizione dell'incentivo le unità di personale che risultino responsabili, con dolo o con colpa, della perdita totale o parziale del finanziamento esterno, finalizzato alla realizzazione della spesa per i lavori, servizi o forniture, concesso al Comune da terzi.

Art. 21 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando al personale incaricato di tale fase non è corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del "Codice", l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al responsabile unico del procedimento ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 9.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso offerto in sede di gara, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, del "Codice" (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del progetto, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, è corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al successivo comma 9.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi o forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del responsabile unico del procedimento e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 9.
6. I prolungamenti dei tempi per la realizzazione delle opere nel rispetto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. dovute alla sospensione dei lavori non costituiscono ritardo sull'esecuzione se il RUP adempie tempestivamente agli obblighi informativi all'Anac di cui all'art. 222 del D. Lgs. 36/2023
7. I prolungamenti dei tempi per la realizzazione delle opere dovute a proroga non costituiscono ritardo sull'esecuzione se il RUP adempie tempestivamente agli obblighi informativi Anac di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.
8. I prolungamenti dei tempi per la realizzazione delle opere dovute a proroga che si aggiungono alla sospensione dei lavori, in assenza a cause ostative esterne (*es. prolungata attesa di autorizzazioni, nulla osta, abilitazioni etc.*) determinano la riduzione dell'incentivo. Tutte le proroghe autorizzate dall'Ente al fine della corretta esecuzione del contratto anche in presenza di sospensioni non determinano la riduzione dell'incentivo.
9. Le misure di riduzione degli incentivi spettanti, di cui ai commi precedenti, sono le seguenti:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	% di riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	0%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	40%
Costi di realizzazione	Entro il 15% su beni non ricompresi nel "Codice" beni culturali ed il 20% su beni compresi nel "Codice" beni culturali dell'importo contrattuale	0,5%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	40%

10. L'eventuale riduzione degli incentivi si applicano a tutto il personale che costituisce il gruppo di lavoro nelle percentuali destinate alle singole funzioni/attività.

Art. 22 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella e secondo quanto definito nell'atto di nomina del gruppo di lavoro.
2. Ai fini dell'attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
3. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del dirigente ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo devono essere indicati nell'apposita scheda e, qualora siano operate decurtazioni, ne devono essere indicate le motivazioni.

Art. 23 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali di attribuzione.

Art. 24 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (a titolo esemplificativo responsabile unico di progetto e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. Tale definizione deve essere indicata nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro. In assenza di collaboratori, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 25 - Sostituzione di una unità di personale addetta al gruppo di lavoro

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di una unità di personale addetta al gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal dirigente del servizio. Anche il personale uscente ha diritto alla riscossione dell'incentivo maturato proporzionalmente alla prestazione svolta e alle connesse responsabilità.

Art. 26 – Impegno di spesa delle quote afferenti al fondo

1. Il fondo per le funzioni tecniche, distintamente per la quota dell'80% relativa all'incentivazione del personale e alla quota del 20% relativa agli acquisti, quantificato ai sensi del presente regolamento, è contabilmente impegnato mediante la determinazione di spesa che assume l'impegno relativo al quadro economico del rispettivo lavoro, servizio o fornitura.
2. Ove l'affidamento sia comprensivo di opzioni contrattuali, le spese per la quota del fondo relative alle opzioni contrattuali sono contabilmente impegnate con la determina con la quale, esercitando le relative

opzioni, sono assunti gli impegni per i lavori, servizi e forniture oggetto delle medesime. Nel caso in cui le opzioni contrattuali non vengano esercitate, non si procede all'assunzione dei corrispondenti impegni e non spetta al personale la relativa quota di incentivi per le funzioni tecniche.

3. L'ammontare degli impegni di cui ai commi precedenti è ridotto ove ne sorgano i presupposti ai sensi di legge o del presente regolamento.

Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione degli incentivi è effettuata dal dirigente competente, su proposta del responsabile unico di progetto RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.

2. L'incentivo spetta e viene corrisposto per le sole funzioni effettivamente svolte dal personale in relazione a ciascun tipo di affidamento, fra quelle previste dal presente regolamento.

3. Ai fini della liquidazione, il dirigente predispone una scheda per ciascuna unità di personale addetta alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività assegnate;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti per la realizzazione e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive;
- quantificazione dell'incentivo spettante.

4. Di norma, la liquidazione dell'incentivo avviene ogni anno in due momenti:

- entro il 30 giugno, per le fasi completate alla data, con pagamento entro il successivo mese di settembre;
- entro il 31 dicembre, per le fasi completate alla data, con pagamento entro il successivo mese di marzo.

5. Nel caso di finanziamenti Regionali, Statali, Europei e di altro Ente esterno all'Amministrazione Comunale l'incentivo viene pagato il mese successivo alla liquidazione dirigenziale;

6. L'importo degli incentivi potrà essere liquidato dopo l'adempimento da parte del RUP degli obblighi informativi all'Anac ed alla BDAP attraverso la piattaforma digitale del Comune di Pisa (Alice SITATA SA – SITAT 229 – SITAT 190 e SIMOG).

7. La maturazione dell'incentivo avviene secondo le tabelle seguenti:

<u>LAVORI</u>				
Numero e attività di cui all'art. 45 del "Codice"		% maturazione	Stato del procedimento per l'inoltro della richiesta di liquidazione	Evidenza documentale
01	Programmazione della spesa per investimenti	100%	Conclusione delle procedure affidamento e stipula del contratto	Stipula del contratto
02	Valutazione preventiva dei progetti	70%	Conclusione delle procedure di affidamento e stipula del contratto	Stipula del contratto
		30%	Ultimazione dei lavori	Collaudo
03	Progettazione PFTE e progettazione Esecutiva	70%	Fine progettazione	Stipula del contratto
		30%	Ultimazione dei lavori	Collaudo
04	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di	100%	Conclusione delle procedure di affidamento e stipula del contratto	Stipula del Contratto

	esecuzione dei contratti pubblici			
04	RUP	30%	Conclusione delle procedure affidamento e stipula del contratto	Stipula del contratto
		70%	Ultimazione dei lavori	Collaudo
05	Direzione lavori			
	Per opere inferiori, al netto dell'Iva, a € 1 Milione	100%	Ultimazione dei lavori	Collaudo
	Per opere superiori al netto dell'Iva, a € 1 Milione	50%	Realizzazione dei lavori superiori al 50% dell'importo contrattuale	Stati di avanzamento lavori
		50%	Ultimazione dei lavori	Collaudo
06	Collaudo	100%	Ultimazione dei lavori	Collaudo

8. Riguardo alla parte attuativa dei progetti relativi ai lavori in corso d'opera, la liquidazione degli incentivi nel caso di opere finanziate con fondi Europei, Statali e Regionali potrà essere erogata anche per percentuali minori rispetto alla maturazione riportata nella di cui sopra.

<u>FORNITURE E I SERVIZI</u>				
Numero e attività di cui all'art. 45 del "Codice"		% maturazione	Stato del procedimento per l'inoltro della richiesta di liquidazione	Evidenza documentale
01	Programmazione della spesa per investimenti	100%	Conclusione delle procedure di affidamento e stipula del contratto	Stipula del contratto
02	Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici	100%	Conclusione delle procedure di affidamento-e stipula del contratto	Stipula del Contratto
03	Progettazione PFTE e progettazione Esecutiva del servizio o della fornitura	70%	Fine progettazione	Stipula del contratto
		30%	Ultimazione del servizio o della fornitura	CRE o Collaudo tecnico amministrativo
04	RUP	30%	Conclusione delle procedure di affidamento-e stipula del contratto	Stipula del contratto
		70%	Ultimazione prestazioni	CRE o Collaudo tecnico amministrativo
05	Direzione dell'esecuzione	% SAL	Ogni Anno Solare per contratti che hanno durata contrattuale pluriennale.	Pagamento dei SAL relativi all'anno solare
		100%	Per servi che non hanno durata contrattuale pluriennale	CRE o Collaudo tecnico amministrativo
06	Collaudo	100%	Ultimazione prestazioni	CRE o Collaudo tecnico amministrativo

9. Gli incentivi contabilmente impegnati, il cui diritto alla corresponsione risulti prescritto nel termine di cui all'art. 2956 del "Codice" civile, costituiscono economie di spesa che il dirigente competente alla liquidazione provvede a dichiarare.

Art. 28- Liquidazione – limiti

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del "Codice", l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite è aumentato del 15 per cento.

Ai fini del presente regolamento, per «incentivi corrisposti» si intende l'importo lordo degli incentivi pagati nell'anno; per «anno» si intende l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre); per «trattamento complessivo annuo lordo» si intende la somma del trattamento fondamentale lordo e del trattamento accessorio lordo escluso soltanto quello derivante dagli incentivi per le funzioni tecniche.

2. Qualora gli incentivi da corrispondere nell'anno eccedano il limite di cui al comma precedente, l'eccedenza non può essere corrisposta negli anni successivi e costituisce economia di spesa per il Comune che va a incrementare le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del "Codice.

3. Il rispetto del limite di cui al presente articolo è verificato dal dirigente in sede di liquidazione degli incentivi ed è controllato dal servizio competente in materia di personale nella fase preliminare al pagamento.

Art. 29 - Disciplina transitoria

1. Per le attività svolte dal 01 Luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
 - a) è possibile procedere alla costituzione del fondo di cui al presente regolamento solo ove le relative risorse finanziarie siano state a suo tempo impegnate nell'ambito del quadro economico del rispettivo lavoro, servizio o fornitura;
 - b) in mancanza di formale atto di costituzione del gruppo di lavoro, la composizione dello stesso è accertata in via ricognitiva dal responsabile unico del progetto ed approvata dal dirigente competente;
- c) alle procedure di affidamenti indette in vigore del D.lgs. 50/2016, si applicano i criteri e le modalità di composizione del fondo, assegnazione e liquidazioni incentivi stabiliti dal Regolamento comunale per gli incentivi per funzioni tecniche adottato con Delibera della Giunta n. 245 del 6/10/2022.

Art. 30 – Trasparenza

Ogni Direzione che attua il presente regolamento deve attenersi alla normativa vigente in tema di trasparenza predisponendo le opportune tabelle riassuntive da pubblicare in Amministrazione trasparente.

Art.31 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.